DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDÌ 15 MARZO — NUM. 63

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 14 *marzo* 1888 *hanno preso parte alla votazione del disegno di legge: Riordinamento delle Casse di Risparmio, e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Alimèna, Antoci, Araldi, Arbib, Armirotti, Arnaboldi, Auriti, Aventi.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baglioni, Balsamo, Basteris, Berio, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bobbio, Bonajuto, Bonasi, Bonfadini, Borgatta, Borromeo, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Bufardeci, Buttini Carlo.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Calciati, Caldesi, Calvi, Cambray-Digny, Campi, Canzi, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Carnazza-Amari Casati, Castelli, Cavalletto, Cavallini, Cavallotti, Cefaly, Cerruti, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiaves, Chimirri, Chinaglia, Coccapieller, Comin, Compans, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Cuccia, Curcio.

D'Ayala-Valva, De Blasio Vinc., De Dominicis, De Lieto, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Pisa, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fagiuoli, Falconi, Farina Nicola, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Finocchiaro Aprile, Florenzano, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Frola.

Galimberti, Galli, Gallo, Gamba, Garelli, Gattelli, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giampietro, Gianolio, Giolitti, Gorio, Grassi-Pasini, Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.

Inviti.

Lacava, Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi, Lovito, Lucca, Luporini, Luzi.

Maldini, Maranca Antinori, Marcatili, Marchiori, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Giovanni Batt., Marzin, Maurogònato, Mazza, Mel, Mellusi, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Mordini, Morelli, Mussi.

Nanni, Narducci, Nicoletti, Nicotera.

Oddone, Odescalchi, Oliverio.

Pais-Serra, Palitti, Palomba, Panattoni, Panizza, Papa, Paroncilli, Pasquali, Passerini, Peirano, Pelagatti, Pellegrini, Peruzzi, Petroni, Potronio, Peyrot, Pianciani, Pignatelli, Plebano, Pompilj.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Antonio, Rizzardi, Roncalli, Rossi, Roux, Rubichi, Ruspoli.

Sagarriga, Salandra, Salaris, Saporito, Sardi, Sciacca della Scala, Serena, Silvestri, Sola, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Sprovieri, Suardo.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Trompeo, Tubi.

Vaccaj, Valle, Vendramini, Visocchi.

Zanolini, Zuccaro.

Erano assenti:

Alario, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato (*c*), Angeloni, Anzani, Arcoleo.

Baccelli Guido, Badaloni, Badini (*m*), Baldini, Balenzano, Balestra, Barazzuoli, Baroni, Barracco (*c*), Barsanti, Basetti (*c*), Bastogi (*c*), Benedini (*c*), Bertana, Bianchi (*c*), Billi, Bonardi (*c*), Boneschi, Bonghi, Borgnini, Borrelli, Boselli, Bottini Enrico, Bovio (*c*), Brunialti (*c*), Bruschettini, Bucceri Lanza (*c*), Buonomo.

Caetani, Cairoli (*a*), Canevaro, Capoduro, Capone (*c*), Capozzi, Cappelli, Carboni (*c*), Cardarelli, Carrelli, Carrozzini (*c*), Castoldi, Caterini, Cavalieri (*c*), Cerulli, Chiara, Chiesa, Chigi, Cibrario, Cipelli, Cittadella (*c*), Clementi (*c*), Cocco-Ortu, Cocozza (*c*), Codronchi, Coffari (*c*), Colaianni, Colombo, Colonna-Sciarra, Comini, Compagna, Conti (*c*),

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Coppino, Cordopatri (c), Correale, Costa Alessandro, Costantini, Curati, Curioni.

D'Adda, Damiani, D'Arco, De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, De Cristofaro (c), Del Balzo, Del Giudice, Della Rocca, Della Valle (c), Delvecchio, De Mari (c), Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Riseis (c), De Simone, Di Baucina (c), Di Belgioioso (c), Di Breganze (c), Di Camporeale, Di Collobiano (c), Di Groppello, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Rudinì (c), Di San Giuliano (a), Dobelli.

Fabbricotti (c), Fabris, Fabrizj (c), Faina, Faldella, Falsone, Fani (c), Farina Luigi, Favale, Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferri Felice, Figlia, Fili-Astolfone (c), Flauti, Franzi (c), Franzosini (c), Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo, Gallotti, Gandolfi (c), Gangitano (c), Garavetti, Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Genala, Giaconia, Ginori, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici G. B, Giudici Giuseppe, Giusso, Grassi Paolo, Grossi, Guglielmini.

Imperatrice, Indelli.

Lazzarini, Levanti, Lioy, Lorenzini, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli (c), Luzzatti (a).

Maffi, Magnati, Majocchi, Maluta (c), Mancini (a), Marcora, (c), Marin, Mariotti Filippo, Martini Ferdinando (c), Mascilli (c), Massabò, Mattei, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Menotti, Mensio, Miniscalchi (c), Mirri, Monzani, Morana, Morini, Morra, Mosca (c), Moscatelli.

Napodano, Nasi, (c), Nicolosi, Nocito, Novelli, Novi-Lena (a).

Orsini-Baroni (c).

Palberti, Palizzolo, Pandolfi, Pantano, Panunzio, Papadopoli, Parisi-Parisi, Parona (c), Parpaglia, Pascolato (c), Paternostro (c), Pavesi (m), Pavoncelli, Pavoni, Pellegri, Pellegrino, Pelloux, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Petriccione, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plutino, Poli, Polvere, Pozzolini, Prinetti, Puglia (c), Pugliese Giannone, Pullè (c).

Quartieri (c), Quattrocchi.

Raggio, Ricci, Riccio, Rinaldi Pietro, Riola, Rocco, Romanin-Jacur, Romano, Rosano, Rubini (c).

Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (c), Scarselli, Seismit-Doda, Sella (c), Senise (a), Serra Tito, Serra Vittorio, Siacci, Sigismondi, Simeoni, Solimbergo, Sorrentino, Spaventa (a), Spirito, Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa, Tittoni (c), Toaldi (m), Tommasi-Crudeli (c), Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Trinchera, Turbiglio, Turi (m).

Ungaro.

Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra, Velini (c), Vigna, Vigoni, Villa (c), Villani, Villanova, Vollaro.

Zainy, Zanardelli, Zeppa, Zucconi (c).

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 14 marzo corrente hanno preso parte alla votazione del disegno di legge:*

1. *Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre di eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio* 1884-85-86 (94);
2. *Autorizzazione ai comuni di Cancellara, Capracotta e Castelpetroso di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno* 1888, *il limite medio triennale* 1884-85-86 (24, 97, 129);
3. *Autorizzazione a* 154 *comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale* 1884-85-86 (95 e 95 *bis*); *e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo.* (1)

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Alimèna, Antoci, Araldi, Arbib, Armirotti, Arnaboldi, Aventi.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baglioni, Balestra, Balsamo, Berio, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bobbio, Bonasi, Bonfadini, Borgatta, Borromeo, Branca, Briganti-Bellini, Bufardeci, Buttini Carlo.

Cadolini, Cagnola, Calciati, Caldesi, Calvi, Cambray-Digny, Campi, Canzi, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Carnazza-Amari, Casati, Castelli, Cavalletto, Cavallini, Cavallotti, Cefaly, Cerruti, Chiala, Chiapusso, Chiaves, Chigi, Chinaglia, Coccapieller, Colombo, Comin, Compans, Coppino, Correale, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Cuccia.

Damiani, D'Ayala-Valva, De Blasio Luigi, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, De Lieto, Delvecchio, De Renzis Francesco, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Pisa, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fagiuoli, Falconi, Falsone, Farina Nicola, Fazio, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Finocchiaro Aprile, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Frola.

Gabelli Aristide, Galimberti, Galli, Gallo, Garavetti, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giampietro, Gianolio, Giolitti, Gorio, Grassi-Pasini Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.

Indelli, Inviti.

Lacava, Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi, Lovito, Lucca, Luporini, Luzi.

Maffi, Maldini, Maluta, Maranca Antinori, Marcora, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Gio. Batt., Marzin, Maurogònato, Mazza, Mei, Mellusi, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Mordini, Morelli, Mussi.

Nanni, Narducci, Nicoletti, Nicotera.

Oddone, Odescalchi, Oliverio.

Pais-Serra, Palitti, Palomba, Panattoni, Pantano, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Pasquali, Passerini, Pelagatti, Pellegrini, Pelloux, Petroni, Petronio, Pignatelli, Poli, Pompilj, Pugliese Giannone.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rossi, Rubichi, Ruspoli.

Sagarriga, Salandra, Salaris, Saporito, Sciacca della Scala, Serena, Siacci, Sola, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Sprovieri, Suardo.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Tubi.

Vaccaj, Valle, Vendramini, Vigna, Visocchi.

Zanolini, Zuccaro.

Erano assenti:

Alario, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato (c), Angeloni, Anzani, Arcoleo, Auriti.

Baccelli Guido, Badaloni, Badini (m), Baldini, Balenzano, Barazzuoli, Baroni, Barracco (c), Barsanti, Basetti (c), Basteris, Bastogi (c), Benedini (c), Bertana, Bianchi (c), Billi, Bonajuto, Bonardi (c), Boneschi, Bonghi, Borgnini, Borrelli, Boselli, Bottini Enrico, Bovio (c), Brin, Brunialti (c), Bruschettini, Bucceri-Lanza (c), Buonomo.

Caetani, Cafiero, Cairoli (a), Canevaro, Capoduro, Capone (c), Capozzi, Cappelli, Carboni (c), Cardarelli, Carrelli, Carrozzini (c), Castoldi, Caterini, Cavalieri (c), Cerulli, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chimirri, Cibrario, Cipelli, Cittadella (c), Clementi (c), Cocco-Ortu, Cocozza (c), Codronchi, Coffari (c), Colaianni, Colonna-Sciarra, Comini, Compagna, Conti (c), Cordopatri (c), Costa Alessandro, Costantini, Curati, Curcio, Curioni.

D'Adda, D'Arco, De Bassecourt (c), De Bernardis, De Cristofaro (c), Del Balzo, Del Giudice, Della Rocca, Della Valle (c), De Mari, (c), Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Riseis (c), De Simone, Di Baucina (c), Di Belgioioso (c), Di Breganze (c), Di Camporeale, Di Collobiano (c), Di Groppello, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Rudinì (c), Di San Donato, Di San Giuliano (a), Dobelli.

Fabbricotti (c), Fabris, Fabrizj (c), Faina, Faldella, Fani (c), Farina Luigi, Favale, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferri Felice, Figlia, Fili-Astolfone (c), Flauti, Florenzano, Franzi (c), Franzosini (c), Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo, Gallotti, Gamba, Gandolfi (c), Gangitano (c), Garelli, Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti,

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Gaitelli, Genala, Giaconia, Ginori, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici G. B., Giudici Giuseppe, Giusso, Grassi Paolo, Grossi, Guglielmini.

Imperatrice.

Lazzarini, Levanti, Lioy, Lorenzini, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli (*c*), Luzzatti (*a*).

Magnati, Majocchi, Mancini (*a*), Marcatili, Marchiori, Marin, Mariotti Filippo, Martini Ferd. (*c*), Mascilli (*c*), Massabò, Mattei, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Menotti, Mensio, Miniscalchi (*c*), Mirri, Morana, Morini, Morra, Mosca (*c*), Moscatelli.

Napodano, Nasi (*c*), Nicolosi, Nocito, Novelli, Novi-Lena (*a*).

Orsini-Baroni (*c*).

Palberti, Palizzolo, Pandolfi, Panizza, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona (*c*), Parpaglia, Pascolato (*c*), Paternostro (*c*), Pavesi (*m*), Pavoncelli, Pavoni, Pelrano, Pellegri, Pellegrino, Pelosini, Penserini (*c*), Perroni-Paladini (*c*), Peruzzi, Petriccione, Peyrot, Pianciani, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plebano, Plutino, Polvere, Pozzolini, Prinetti, Puglia (*c*), Pullè (*c*).

Quartieri (*c*), Quattrocchi.

Raggio, Ricci, Riccio, Riola, Rocco, Romano, Rosano, Roux, Rubini (*c*).

Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (*c*), Sardi, Scarselli, Seismit-Doda, Sella (*c*), Senise (*a*), Serra Tito, Serra Vittorio, Sigismondi, Silvestri, Simeoni, Solimbergo, Sorrentino, Spaventa (*a*), Spirito, Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa, Tittoni (*c*), Toaldi (*m*), Tommasi-Crudeli (*c*), Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Trinchera, Trompeo, Turbiglio, Turi (*m*).

Ungaro.

Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra, Velini (*c*), Vigoni, Villa (*c*), Villani, Villanova, Vollaro.

Zainy, Zanardelli, Zeppa, Zucconi (*c*).

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5252** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al nostro Governo dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1888, n. 2502 (Serie 3ª), di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in testo unico le disposizioni contenute nella suddetta legge ed in quelle 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; e 29 aprile 1883, n. 1295;

Viste le indicate leggi ed i Reali decreti 6 ottobre 1872, n. 1028; 14 ottobre 1873, n. 1643; ed 8 settembre 1876, n. 3323;

Visto il Regio decreto 13 maggio 1883, n. 1344, che approva il testo unico delle leggi, intese ad impedire la diffusione della fillossera;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del testo unico, in data 13 maggio 1883, n. 1344, delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, rimane approvato il seguente:

Art. 1. E' sospesa la importazione ed il transito:

a) delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti già usati;

b) delle piante o delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;

c) dei concimi vegetali o misti.

Art. 2. Sono permessi, dal 1º novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

E' data facoltà al Ministero di Agricoltura di permettere:

a) l'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;

b) l'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e ciò a solo scopo di bachicoltura.

Potrà lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato di aderire alla Convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

Per le materie non contemplate nella suddetta Convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applicherà gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti Reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione ai casi speciali.

Art. 4. Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse nell'articolo primo. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicate a territori nei quali si trovino uno o più centri d'infezione, e che perciò sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati pei territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Art. 5. Le persone delegate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alla sorveglianza per la ricerca della fillossera, hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.

I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche località siauvi indizi di invasione fillosserica.

I sindaci ed i sotto-prefetti, i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6. Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei terreni infetti una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra,

rendere obbligatorio pel territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia.

Art. 7. Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennità da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potrà intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore di lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario, ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali, che avessero a distruggersi.

Il pretore notifica agl'interessati il giorno e l'ora in cui accederà sul luogo; gl'interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed i rilievi che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca della fillossera, il quale dovrà indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovrà fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

Compiuto il verbale, il delegato anzidetto dà principio ai lavori prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne la prosecuzione; e l'autorità giudiziaria non può conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dell'insetto ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo.

Art. 8. Ai proprietari colpiti dalle disposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennità sulle basi seguenti:

Per le viti infette sarà tenuto calcolo del grado d'infezione e della loro presumibile durata, per le viti sane, della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.

Il giudizio circa gli elementi in ordine al *grado d'infezione*, indicati dal delegato nel verbale, di cui sopra, e circa la *presumibile durata* delle viti, sarà pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verrà determinato dal regolamento.

L'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non può essere sottoposta al giudizio nè della suddetta Commissione, nè del magistrato.

Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite è frammista ad altre culture, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire.

Questa indennità pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non è corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di là del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed è calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle culture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, è tenuto conto dell'utile che può ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario.

Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà, in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso.

Art. 9. Qualora le parti non si accordino sulla scelta di un perito, la perizia è deferita alla Commissione di cui all'articolo precedente, ed in questo caso è a carico del proprietario la metà degli onorari del perito nominato dal presidente del tribunale civile.

Qualora le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono, entro 30 giorni dal deposito presso la cancelleria della pretura locale, esperire la propria azione innanzi l'autorità giudiziaria.

Art. 10. Entro trenta giorni da che la perizia è stata accettata dalle parti, od è divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'erario dovrà pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al primo settembre di ogni anno.

Il consorzio delle provincie, del quale all'articolo seguente, dovrà rivalere della sua rata lo Stato, in base all'importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'articolo medesimo.

Art. 11. Le spese per ispezioni, per gli studi e per le visite, sono a carico dello Stato. Quelle per la distruzione e per l'indennità ai proprietari sono per una metà a carico dello Stato e per una metà a carico del consorzio obbligatorio di provincie. Il carico di ciascuna provincia non potrà eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. E' autorizzato il Ministero di agricoltura, industria e commercio a formare, udito il parere della Commissione per la fillossera ed il Consiglio di Stato, la circoscrizione dei Consorzi di provincie come sarà consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

Le sette provincie della Sicilia, sin dalla promulgazione della presente legge, formeranno un unico Consorzio obbligatorio.

Art. 12. Per l'esecuzione della presente legge è fatta facoltà al Governo del Re di nominare commissari regi con giurisdizione sopra una o più provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

E' pure fatta facoltà al Governo del Re di emettere mandati di anticipazione anche superiori alle lire 30,000.

Art. 13. Nessuna indennità è accordata al proprietario di un vigneto distrutto, che contravvenendo alla presente legge, avesse importata la fillossera nel proprio fondo, o che, avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti, non lo avesse denunziato al sindaco.

Art. 14. Nessun compenso è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

Art. 15. Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dalla presente legge, od avrà trasgredito le prescrizioni dei delegati, relative ai provvedimenti indicati dall'articolo 6, incorrerà in una multa da lire 51 a lire 500.

Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti d'importazione.

Art. 16. Sarà punito con multa non minore di lire 500, e col carcere non minore di tre mesi, chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

Sarà punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprietà.

Art. 17. Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti, sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18. Sarà provveduto mediante regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il Regio decreto 26 febbraio 1888, n. 5237 serie 3ª, che rende esecutiva la Convenzione internazionale antifillosserica, firmata a Berna il 3 novembre 1881;

D'accordo col Ministero delle finanze

DECRETA:

Art. 1°. La introduzione nel Regno delle pianticelle, arbusti e vegetali diversi (eccezione fatta della vite) di cui all'articolo 3 dell'anzidetta Convenzione, non potrà aver luogo che per i seguenti uffici di dogana:

Ventimiglia, Modane, Luino, Chiasso, Ala, Pontebba, Udine, Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Cagliari e Portotorres.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel *Bollettino di notizie agrarie*.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

VEGETABILI *ed altre materie di cui è ammessa od è vietata la importazione nel Regno in conformità della Convenzione internazionale antifillosserica firmata a Berna il 3 novembre 1881.*

Oggetti che si vogliono importare e condizioni alle quali è ammessa la importazione.

CATEGORIA I. — *Viti, parti di viti, prodotti ed accessori delle viti.*

Vino, vinacciuoli, circolano liberamente.

Uva da tavola, deve essere contenuta in scatole, casse o panieri solidamente imballati e che nonostante siano facili a visitarsi.

Uva da vendemmia, deve essere pigiata ed in fusti ben chiusi della capacità di 5 ettolitri almeno, senza tracce di terra e di vite.

Vinacce, devono essere contenute in casse o botti ben chiuse.

Pianticelle, talee con radici e senza, sarmenti, viti estirpate, pali e tutori già usati, sono esclusi dalla importazione.

CATEGORIA II. — *Fiori e frutti.*

Fiori recisi e frutti di qualsiasi specie tanto freschi che secchi. — È libera la importazione. Nel fiore reciso s' intende compresa quella parte di gambo anche con foglie, che ordinariamente accompagnano il fiore stesso.

CATEGORIA III. — *Ortaggi*

Patate (*solanum tuberosum*), rape (*brassica rapa*), carote o radiche gialle (*daucus carota*), rafani, rafanelli o radici, ramolacci e ravanelli neri (*raphanus sativus*, var.), cipolle (*allium cepa*), sedani (*apium graveolens*), porri (*allium porrum*), barbabietole (*beta vulgaris*), agli (*allium sativum*), funghi (*agaricus, boletus*, etc.), tartufi (*tuber cibarium*, etc.), asparagi (*asparagus officinalis*), carciofi (*cynara scolymus*), radicchio (*cicorium intybus*), insalata anche con radice (*lactuca, cichorium, endivia lepidium*, etc.) — È libera la importazione. Non si possono però importare nelle zone di confine, se provengono da zone pure di confine di Stato estero, ove sieno stati coltivati in piantagioni intercalate con viti fillosserate. E nei casi dubbi sulla provenienza delle singole spedizioni, le autorità doganali sono autorizzate ad esigere, a mezzo di un certificato del sindaco del luogo di origine la prova che le spedizioni stesse provengano da luogo non infetto e non sospetto per la vicinanza a focolari d'infezione. (Le zone di confine comprendono il territorio distante 15 chilometri dalla linea di confine medesimo).

Anche in questi casi i vegetali non possono entrare nel territorio dello Stato che per una delle vie doganali, per essere sottoposti alle relative operazioni di entrata.

CATEGORIA IV. — *Semenza.*

Semi d'ogni genere. — E' libera la circolazione.

CATEGORIA V. — *Piante in genere.*

Pianticelle (piccole piantine con radici provenienti da semi), arbusti, vegetali diversi. — Provenienti da vivai, da giardini o da serre, solidamente imballati, ma in guisa da permettere gli accertamenti necessari, e accompagnati da una dichiarazione dello speditore, e da un attestato della Autorità competente del paese di origine.

La dichiarazione dello speditore deve:

a) attestare che il contenuto della spedizione provenga intieramente dal suo stabilimento;

b) indicare il punto di ricevimento definitivo con l'indirizzo del destinatario;

c) affermare che non abbiavi ceppo di vite nella spedizione;

d) menzionare se la spedizione contenga piante con piccole parti di terra;

e) portare la firma dello speditore.

L'attestato dell'Autorità deve indicare:

a) che gli oggetti provengano da un terreno (piantagione o recinto) separato da qualunque piede di vite da uno spazio di 20 metri almeno, o da un altro ostacolo allo estendersi delle radici giudicato sufficiente dalla Autorità competente;

b) che questo terreno non contenga esso medesimo alcun piede di vite;

c) che non vi sia stato fatto alcun deposito di questa pianta;

d) che se vi siano stati ceppi fillosserati abbiano avuto luogo; 1° lo estirpamento radicale; 2° le operazioni insetticide reiterate; 3° durante lo spazio di tre anni, le ricerche che assicurino la distruzione completa dell'insetto e delle radici.

Questo attestato dovrà essere basato sulla dichiarazione di un esperto ufficiale (Delegato per la ricerca e vigilanza della fillossera).

La introduzione di questi vegetali ha luogo soltanto per gli uffici di dogana seguenti:

Provenienze per via di terra: Ventimiglia, Modane, Luino, Chiasso Ala, Pontebba, Udine.

Provenienze per via di mare Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Cagliari, Portotorres.

CATEGORIA VI. — *Concimi*

Concimi vegetali, id. misti, terricci, sono esclusi dalla importazione.

Avvertenze. — Le spedizioni, quali che siano, non debbono contenere nè frammenti, nè foglie di viti.

Gli oggetti sequestrati agli uffici doganali per infrazione alle presenti norme, saranno respinti al loro punto di partenza a spese di chi di diritto, o, a scelta del destinatario, se egli è presente, distrutti per mezzo del fuoco. — Le piccole piante *escluse quelle della vite*, i fiori in vaso e le uve da tavola, senza foglie e senza sarmenti che arrivano con un viaggiatore come bagaglio a mano, sono ammessi alla libera importazione.

Gli oggetti sui quali gli esperti consultati (Delegati per la fillossera) troveranno la fillossera o indizi della presenza di essa, saranno subito sul posto distrutti per mezzo del fuoco insieme al loro imballaggio.

In questo caso verrà redatto processo verbale e trasmesso al Governo del paese di origine.

Gli Stati che hanno fatta adesione alla Convenzione di Berna, e dai quali possono importarsi in Italia i prodotti secondo le soprascritte norme sono: La Francia, la Svizzera, la Germania, l'Austria, l'Ungheria, il Portogallo, il Belgio, il Lussemburgo, l'Olanda e la Serbia.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizione *fatta nel personale delle Miniere:*

Con R. decreto del 9 febbraio u. s. sono state accettate le dimissioni offerte dall'ingegnere Ernesto Monaco del posto di allievo-ingegnere nel R. Corpo delle miniere.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° corrente n. 51 venne pubblicato il R. D. n. MMDCCCXXII (serie 3ª, parte sup.) concernente l'acquisto di uno stabile in Milano per parte di quella Cassa di risparmio: però avendo la Corte dei Conti osservato che lo stabile è situato tra le vie Monte di Pietà, via Romagnosi e via *Andegari* e non *Mendegari*, come appunto era indicato tanto nell'originale che nelle copie di detto decreto, ed essendo tale errore stato rettificato dal Ministero di Agricoltura, perciò si pubblica questa errata-corrige.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 208281 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 25341 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 65, al nome di *Tuccillo Raffaele* fu Carlo, domiciliato a Napoli; numero 231499 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 48559 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 10, al nome di *Tucillo Raffaele* fu Carlo, domiciliato a Napoli sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Tucillo *Raffaele* fu Carlo, *nubile*, domiciliata a Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 6 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè n. 813634 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 al nome di Petrucci *Leandra* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Trinca Giuseppa, domiciliata in Roma, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Petrucci *Leondra* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Trinca Giuseppa, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: il n. 82199 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 82199 della soppressa Direzione di Firenze) per lire 205 al nome di Lanza e Galeotti Maria fu *Pietro*, minore sotto l'amministrazione della madre Galeotti Sofia domiciliata in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Lanza e Galeotti Maria, fu *Giuseppe*, minore sotto l'amministrazione della madre Galeotti Sofia, domiciliata a Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 870774 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 5, al nome di Risso *Ferdinando* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre, domiciliato in Torino, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Risso *Ferdinanda* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 339139 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 156199 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 305; num. 774065 per lire 100; n. 799231 per lire 200; numero 847623 per lire 150 annue, al nome di Lo Franco *Raffaele* fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lo Franco *Maria Raffaela* fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 384997 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 38487 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 305 annue, al nome di De Stefano e De Bourcard Natale, di Antonino Federico, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di De Bourcard e Corso Emmanuele, di Emmanuele, minore rappresentato dal detto di lui padre De Bourcard e Spucches Emmanuele, è stata così annotata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece annotarsi di usufrutto vitalizio a favore di De Bourcard e Corso Tommaso Emmanuele, di Emmanuele minore ecc., come sopra, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Palermo nel mese di gennaio ultimo, col n. 38 ordinale, e coi numeri 104 di protocollo e 25204 di posizione, per il deposito del certificato 5 0[0, num. 702703, della rendita di L. 135, fatto dalla intestataria signora Costa Raschieri Teresa fu Benedetto, assistita dal marito Du Chaliot Santi, per svincolo d'usufrutto e tramutamento al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dello articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnate le cartelle al portatore al signor Du Chaliot Santi fu Giovanni, marito di detta intestataria, senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 marzo 1888.

Il Direttore generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

È stato denunziato a questa Direzione generale lo smarrimento della ricevuta n. 550, rilasciata il 16 giugno 1887 dall'Intendenza di finanza di Novara al sig. avv. Cornelio Bardeaux fu Angelo, direttore della Banca Popolare di Novara, per il deposito di un certificato del consolidato 5 per cento, n. 494575, della rendita di lire 30, in data di Torino 6 ottobre 1865, intestata a Ciamparini Teresa nata Morgantini fu Vincenzo, domiciliata in Domodossola, per tramutamento, previa cancellazione della ipoteca a favore della Società della ferrovia Ossolana, a cui la rendita stessa fu sottoposta.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso il termine di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, senza che siasi notificata a questa Direzione Generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna delle cartelle al portatore per lire 30, al signor avv. Cornelio Bardeaux fu Angelo, direttore della Banca Popolare di Novara, senza la restituzione della mentovata ricevuta, che si riterrà di nessun valore.

Roma, 29 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 2643, rilasciata da questa Direzione Generale in data 5 maggio 1887, col numero di protocollo 38520 e 566820 di posizione, pel deposito fatto dal signor Alborno avv. Antonio di due certificati del consolidato 5 0/0, della complessiva rendita di lire quaranta per tramutamento in cartelle al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che a termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni, saranno consegnate al predetto signor avv. Alborno Antonio le cartelle per la complessiva rendita di lire quaranta, senza obbligo di restituzione della ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà nulla e di nessun valore.

Roma, li 18 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 7 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli al sig. Criscuolo Giuseppe fu Filippo in data 2 gennaio 1888, n 3 di protocollo, e 76670 di posizione, pel deposito di tre certificati nominativi del consolidato cinque per cento per una rendita complessiva di lire milleduecentonovantacinque, decorrenza dal 1° luglio 1887, per unione di mezzo foglio di compartimenti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che a termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che intervengano opposizioni, i detti certificati saranno liberamente consegnati al sig. Criscuolo Giuseppe fu Filippo, senza obbligo di restituzione della ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà nulla e di niun valore.

Roma, li 20 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CAMERA DEI DEPUTATI

Si rinnova l'avvertenza alle Direzioni ed Amministrazioni dei giornali che la Biblioteca della Camera dei deputati, provvedendo direttamente, in principio di ogni anno, agli abbonamenti dei Periodici, Riviste, Effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

Roma, 27 febbraio 1888.

D'ordine
Il Direttore dei Servizi Amministrativi
G. GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 14 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

CORSI L., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE comunica che il municipio di Torino, per mezzo del senatore Di Sambuy, ha mandato in dono al Senato due medaglie d'argento, una coll'effigie del Re Umberto I, e l'altra coll'effigie della Regina Margherita, per la continuazione del medagliere storico dei Reali di Savoia.

La Presidenza scriverà per ringraziare.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 8).

PRESIDENTE dice che si procede alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Dà lettura del seguente emendamento presentato dal senatore Calenda all'art. 1:

« Alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, con la legge 12 dicembre 1875, n. 2837, oltre le attribuzioni derivanti dalla detta legge e dalla successiva 31 marzo 1877, n. 3761, sono deferite quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale ».

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara di non potere accettare, come già disse ieri, l'emendamento proposto dal senatore Calenda, che vuole usare la denominazione di: sezioni di Corte di

cassazione di Roma, per quella di: Corte di cassazione di Roma, usata in altre leggi recenti.

CALENDA sostiene il proprio emendamento perchè gli enti morali sono quali la legge che li crea li fa.

Se la legge che crea un ente gli ha dato un nome, bisogna che cotesto ente sia chiamato col nome che la legge gli ha dato.

Dà lettura della legge che ha istituite le sezioni di Corte di cassazione di Roma e che le chiama così.

Dice che queste sezioni sono nate col germe della morte, non già perchè debbano morire, ma perchè devono vivere solo il tempo necessario a far nascere la suprema magistratura di Roma, e fino a questo momento la vita delle sezioni di Corte di cassazione è temporanea e devono avere il nome che la legge ha loro attribuito.

Nega che vi sia un patto legislativo che abbia cambiato la denominazione del corpo costituito di che trattasi.

Espone quindi le ragioni di convenienza e di giustizia che suffragano l'emendamento, anche per rispetto ai diritti che possono essere lesi di eminenti magistrati appartenenti alle altre Corti di cassazione attualmente esistenti.

COSTA, relatore, contesta che vi sieno argomenti di legalità, i quali impongano di sostituire alla dizione: Corte di cassazione di Roma, l'altra di: sezioni della Corte di cassazione istituite in Roma.

Appunto perchè alle cose si deve dare il nome che loro si conviene, dice che il nome spettante alla suprema magistratura si è quello di Corte di cassazione.

Dimostra che difatto le sezioni istituite in Roma sono divenute veramente una Corte, ed una suprema Corte.

Riporta molteplici argomenti tratti dalla legge 1877. Fa notare come con questo stesso progetto si intenda di dare alla Corte di Roma la giurisdizione in tutta la materia penale. Basterebbe questo per giustificare la dizione usata nel progetto.

Cita inoltre la legge delle Convenzioni, nella quale, come nei relativi contratti, si parla della Corte di cassazione di Roma.

Dice che l'Ufficio centrale non ha creduto di fare una proposta formale in proposito all'oggetto di consacrare in questo progetto la denominazione che vi si usa, appunto perchè non si desse a tale mutamento una importanza maggiore di quella che veramente esso ha.

Spiega le ragioni perchè nella legge del 1875 si è parlato di sezioni istituite in Roma e non di Corte di cassazione di Roma.

Ripete come, in sostanza, nel fatto non possa dubitarsi che il supremo magistrato di Roma sia una vera Corte di cassazione.

Dimostra non avere fondamento i timori ai quali ha accennato il senatore Calenda.

Spera che, dopo le dichiarazioni fatte, il senatore Calenda si dichiarerà soddisfatto e ritirerà il suo emendamento.

In ogni modo confida che non voglia chiamarsi il Senato a pronunziarsi su questa questione che veramente gli sembra non ne varrebbe la pena.

CALENDA crede che le ragioni del relatore dell' Ufficio centrale possano essere di valore dal punto di vista della convenienza, non dal punto di vista giuridico.

Crede che l'erronea denominazione data alle sezioni temporanee di Roma nella legge che approva le Convenzioni ferroviarie, non costituisca una legale mutazione del nome stesso.

Ritiene che, se si vuole, come ha detto il ministro guardasigilli, non mutare l'ente, ma attribuirgli unicamente un nuovo ufficio, non si può o non si deve mutargli il nome.

Crede che, se non si vogliono ipocrisie nella legge, bisogna che la sua dizione corrisponda al concetto chiaro e nitido del legislatore.

Accenna alle disposizioni contenute nel nuovo progetto di ordinamento giudiziario che sopprime tutte le Corti di cassazione del Regno e le sezioni di Corte di cassazione di Roma, e crea un magistrato supremo.

Insiste quindi sull'emendamento proposto.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, assicura formalmente l'onor. Calenda, che il nome con cui si designano in questo progetto le sezioni di Corte di cassazione di Roma, non pregiudicherà in nulla quelle ragioni e quei diritti che hanno ispirato la proposta del di lui emendamento.

Aggiunge non sembrargli possibile che alle sezioni di Corte di cassazione di Roma, voglia negarsi il nome definitivo che loro si conviene in ragione delle speciali attribuzioni che loro sono devolute, e di quelle che loro si tratta di devolvere col presente progetto.

Rammenta per ultimo che, colla legge del 12 dicembre 1878, colla quale furono aggiunti al personale delle sezioni della Cassazione di Roma due nuovi sostituti procuratori generali, fu a queste sezioni espressamente applicato il nome di Cassazione di Roma.

Vorrassi ora regredire di nuovo da ciò che fu già deliberato?

Spera che l'onor. Calenda riconoscerà la mancanza di fondamento del suo emendamento, e non v'insisterà.

PRESIDENTE domanda se l'emendamento Calenda sia appoggiato.

(E' appoggiato).

Messo ai voti è respinto.

Approvasi poi l'art. 1 in conformità del testo del progetto, nei termini seguenti:

Art. 1.

La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837, e 31 marzo 1877, n. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno, in materia penale.

Si procede a discutere l'art. 2 così concepito:

Art. 2.

La sezione penale della Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni.

La prima giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti di assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

A questo secondo articolo il senatore Calenda ha proposto l'emendamento seguente:

Art. 2.

Quando il richieda necessità di servizio, la sezione penale potrà essere per decreto reale suddivisa in due, le quali prenderanno il nome di Sezione 1ª penale; Sezione 2ª penale. In tal caso la prima giudicherà, ecc. come nel progetto della Commissione.

COSTA, relatore, crede che per discutere su quest'emendamento del senatore Calenda converrebbe forse aprire la discussione sull'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Calenda.

CALENDA ritiene del pari necessario che prima degli articoli 2 e 3 si apra la discussione sull'articolo che propone di aggiungere alla legge.

PIERANTONI chiede di sapere, perchè sarebbe un faro di luce che schiarirebbe la discussione, se il ministro accetta l'emendamento di condizionare l'esecuzione della legge alla pubblicazione del Codice unico.

Stima suo dovere di far noto al Senato che, se tale condizione non è accolta, e quando meglio crederà il Governo si istituirà un'altra Cassazione in Roma, lasciando esistere le altre, che dovranno rimanere per esaurire i ricorsi pendenti, raggiungeremo uno scopo diverso ed opposto mentre le cinque sezioni diventeranno sei.

L'oratore dice una tale istituzione impossibile.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, si meraviglia che il senatore Pierantoni chiami impossibile una legge che ieri ha difeso e che è sostenuta da così valenti giureconsulti.

Crede che, se il senatore Pierantoni avesse letto tutto il progetto di legge avrebbe trovato che il progetto di legge stesso non è affatto legato alla pubblicazione del Codice penale unico.

A dimostrare che non era possibile l'unicità della Cassazione in materia penale contemporaneamente alla molteplicità della legislazione penale, osserva che la Corte di cassazione di Firenze esercita la sua giurisdizione così nelle provincie venete, dove ha vigore il Codice penale del 1859, come nelle provincie toscane, dove ha vigore il Codice toscano.

Non crede che, dopo le eloquenti ragioni esposte a questo proposito, negli scorsi giorni dal senatore Calenda sia necessario aggiungere altre parole sull'argomento.

PIERANTONI non comprende la meraviglia del ministro alla domanda fatta, e deve respingere la censura di contraddizione.

Ricorda che ieri l'altro difese il principio della Cassazione unica come coronamento dell'unificazione del diritto penale, e perciò propose l'emendamento ch'è dato alle stampe.

Invoca il diritto libero di discussione e di emendamento per la importanza del tema e per la procedura speciale usata dal Senato, il quale, assentendo ad una richiesta del guardasigilli, non inviò questa legge allo studio degli Uffici.

Legge le parole del relatore, il quale ricorda che non vi è Cassazione se non a classe penale unica.

Potrebbe invocare il diritto costituito di tutti i paesi che hanno la Cassazione, se per il Senato e per ogni giurista questa non fosse notizia elementare.

Non accetta poi la ragione dell'onor. Costa contro l'accettazione dell'emendamento, che con la piena facoltà di istituire la Cassazione unica si voglia impedire la coalizione degli avversari del Codice penale e della Cassazione unica.

Non approva leggi somiglianti, e ricorda che sin dal 1865 l'Italia avrebbe avuto legge penale unica e Cassazione penale unica, se il Senato non avesse respinta la legge del marzo 1865, che, abolendo la pena di morte, adottava Codice unico.

COSTA, relatore, dice che non può fare alcuna dichiarazione in ordine a quanto chiede il senatore Pierantoni relativamente all'art. 10 mentre ora sta in discussione soltanto l'art. 2.

Però a proposito dell'art. 2, poichè lo stesso proponente del relativo emendamento, senatore Calenda si è mostrato consenziente a che l'articolo 2 e l'emendamento si discutano insieme all'articolo aggiuntivo proposto dallo stesso senatore Calenda, prega il presidente a volere aprire la discussione anche su detto articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE, non facendosi opposizione dal Senato, apre la discussione contemporaneamente all'art. 7 anche sull'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Calenda, del tenore seguente:

Articolo da aggiungere

Dal giorno che andrà in vigore la presente legge restano abrogati l'art. 678 del Codice di procedura penale 26 novembre 1865, e l'articolo 71 del Codice penale 20 novembre 1859.

CALENDA svolge l'articolo aggiuntivo da esso presentato.

Spiega la necessità di modificare gli articoli del Codice penale e di procedura penale indicati nell'emendamento affinchè si diminuisca il numero dei ricorsi che ingombrano le Corti di cassazione presentati solo nell'intento di sospendere l'esecuzione della pena. Solamente provvedendo a ciò, si potrà giungere ad attuare la riforma della suprema magistratura.

PIERANTONI. In Italia il numero dei ricorsi è quasi il sestuplo di quello della Francia, e più del decuplo di quello del Belgio.

L'oratore disse ieri una delle ragioni di tal numero: l'ordinamento della professione dell'avvocatura, che non divide il lavoro tra gerarchie di esercenti. Cita la scrittura del senatore Bonacci per dimostrare il tipo vero della Cassazione che deve avere il diritto di esaminare di ufficio i motivi di nullità.

Non crede accettabili le proposte del senatore Calenda per ragione di competenza e per ragione di merito.

Questa legge non si propone la revisione della legge di procedura; inoltre, le due proposte non sono giuridiche. Il ricorso ha effetto sospensivo. Quando la Cassazione non riconosce la legalità del giudicato, l'imputato che soffre un danno non imputabile a lui, non deve correre la minaccia di maggiore pena.

Prevede che il nuovo Codice per le sue innovazioni farà gravemente crescere i ricorsi. Cita l'esempio dell'Austria per dimostrare la poco buona promessa delle proposte del senatore Calenda.

In Austria con legge 23 maggio 1873 si vollero regolare i casi di ricorsi per ridurre il numero dei ricorsi. Nel 1874, i ricorsi furono 72 e nel 1875, 1294.

La Camera dei deputati spiegò questo aumento.

BASILE dichiara che voterà la legge.

Dice che l'emendamento Calenda perturberebbe tutte le nozioni più elementari del lavoro legislativo.

Non è buon sistema quello di improvvisare discussioni su argomenti che non stiano strettamente nei limiti della legge in esame. Mancherebbe all'Ufficio centrale ed all'Assemblea la possibilità di rendersi serio conto delle nuove proposte.

Non gli pare che davvero sia il caso, in occasione di questo progetto di legge che riguarda unicamente una parte dell'ordinamento giudiziario, toccare a questioni che implicano la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Conchiude proponendo la pregiudiziale sugli emendamenti proposti dal senatore Calenda.

Seguono brevi repliche dei senatori Calenda e Basile, e dichiarazione del senatore Miraglia dell'Ufficio centrale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, non nega che la proposta del senatore Calenda possa essere giustificata. Ma dichiara che egli, l'oratore, si sarebbe spiegato malissimo quante volte dai suoi precedenti discorsi avesse potuto apparire che la questione di recare modificazioni ad articoli dei Codici penali debba risolversi in sede della legge presente.

Prega il Senato di non approvare l'emendamento Calenda per non arrecare complicazioni alla attuale discussione.

COSTA, relatore, opina che, non sulla proposta Calenda, la quale concerne il merito della questione, ma sulla pregiudiziale proposta dal senatore Basile sia da interrogare il Senato.

CALENDA giudica che non possa qui trattarsi di pregiudiziale perchè non vi è di mezzo alcuna questione risoluta. Ma per non pregiucare la massima rinunzia all'articolo aggiuntivo.

Però egli crede che il ritiro dell'articolo aggiuntivo non porti per necessaria conseguenza di ritirare l'emendamento proposto all'articolo 2, ma se il ministro non accetta questo emendamento, è disposto a ritirarlo.

COSTA, relatore, dice che le stesse dichiarazioni del senatore Calenda, che con buona volontà una sola sezione basterebbe, devo tranquillizzare il Senato a votare l'art. 2 come lo propone l'Ufficio centrale, senza timore che si abbia a verificare il pericolo della suddivisione in otto sezioni.

Il senatore Calenda ritira l'emendamento proposto all'art. 2, dopo di che si vota l'articolo stesso nei termini del progetto di legge, come fu emendato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 3, così concepito:

Art. 3.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere, per decreto Reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.

PIERANTONI propone la soppressione di questo articolo per le seguenti ragioni. L'art. 70 dello Statuto, con precetto imperativo, reca: *Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.*

La pratica costituzionale ha permesso la delegazione dei poteri legislativi in casi di assoluta necessità. L'oratore non iscorge questa necessità, nè comprende una delegazione così sconfinata, perchè non vi ha misura di tempo. L'art. 3 dice: *Ove il bisogno del servizio lo richieda*, talchè, anche dopo dieci anni, il Governo potrà valersi di questa delegazione.

Stima pure pericolosa la potestà, perchè si parla di suddividere le sezioni. Che vuol dire ciò? Il potere esecutivo che modifica le giurisdizioni.

Se l'esperienza renderà necessaria la correzione della legge, il Par-

lamento, animato dal bisogno di provvedere al primo diritto della nazione di avere giustizia, darà legge ampliativa.

COSTA, relatore, crede che il senatore Pierantoni abbia voluto fare una grande questione di una piccola questione.

La grande questione consisteva nell'art. 2, dove si trattava di decidere sulla unicità o pluralità delle sezioni. Decisa una volta la questione nel senso della pluralità, l'art. 3 non fa che ripetere una disposizione che si trova già, per quel che riguarda i tribunali e le Corti d'appello, negli articoli 44 e 69 dell'ordinamento giudiziario.

Anzi cotesta facoltà si trova in questo articolo più limitata di quel che non sia nell'ordinamento giudiziario.

Sostiene che l'art. 70 dello Statuto non è violato ma semplicemente applicato da questa legge la quale non si oppone a nessun principio di diritto pubblico.

PIERANTONI replica dimostrando la impossibilità di adottare nella legge per la composizione della Cassazione le massime che sono scritte nella legge sopra l'ordinamento giudiziario per l'aumento delle sezioni dei tribunali e delle Corti di appello. Queste sono giurisdizioni inferiori, mentre la Cassazione è il supremo potere giudiziario; fa la storia della divisione dei poteri e insiste sopra il rispetto dell'art. 70 dello Statuto, per cui i magistrati non possono essere smossi da decreto Reale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dice che questa non è questione che a suo avviso tocchi in alcuna guisa allo Statuto del Regno.

Appunto in omaggio al disposto dello Statuto, che stabilisce che l'organizzazione giudiziaria non può essere toccata che per legge, si provvede col progetto in esame a questo argomento.

Si associa alle considerazioni svolte dal relatore a giustificazione del progetto, specialmente circa gli articoli 44 e 69 della legge di ordinamento giudiziario che dà tale facoltà di suddividersi ai tribunali ed alle Corti.

PIERANTONI dichiara di ritirare la proposta di soppressione di questo articolo nonchè tutti gli altri emendamenti proposti.

Dopo brevi dichiarazioni del senatore CALENDA, del relatore e del Ministro, l'art. 3 è approvato secondo il testo del progetto.

PRESIDENTE. Procedesi alla discussione dell'art. 4.

Art. 4.

Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza, introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti, e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

Con decreti Reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma.

A questo articolo il senatore CALENDA propone il seguente emendamento:

Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

Queste sezioni continueranno tuttavia a *funzionare* unicamente per definire *gli affari penali, loro deferiti fino ad un mese prima del giorno fissato all'attuazione della presente legge, e in caso non al di là del* 31 *dicembre* 1889.

Con decreti, *ecc. come nel progetto della Commissione.*

COSTA, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale, prima di pronunziarsi su questo emendamento, vorrebbe sentire dal senatore Calenda le ragioni speciali che l'hanno mosso a proporlo.

CALENDA espone le ragioni che giustificano e raccomandono il suo emendamento.

COSTA, relatore, dimostra al senatore Calenda non sussistere i pericoli da esso temuti.

CALENDA, considerando che il suo emendamento non viene accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro, lo ritira.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 4 che è approvato.

Sopra preghiera del senatore CALENDA che deve fare alcune osservazioni e proposte relative all'art. 5, il Senato acconsente a rinviare a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 14 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,50.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio.

CARMINE, relatore, riferisce sugli emendamenti proposti all'articolo 32.

La Commissione aveva già dichiarato di accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Mussi, ma in seguito ad osservazioni fatte, venne sospesa ogni decisione.

In seguito ad un nuovo studio la Commissione propone la seguente redazione dell'articolo:

« Gli statuti di una Cassa di risparmio, ogni qualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme seguenti:

« La domanda deve essere deliberata dal Consiglio della provincia dove ha sede la Cassa di risparmio. »

Quando la Cassa abbia istituito filiali in più provincie, la domanda deve esser deliberata dalla maggioranza dei Consigli provinciali interessati.

In ogni caso le deliberazioni devono riunire la metà più uno dei voti dei componenti i Consigli.

« La domanda viene trasmessa al Ministero di agricoltura, industria, e commercio, il quale udito il Consiglio di amministrazione della Cassa, e raccolti, ove occorra, i voti degli altri Consigli provinciali interessati, può, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, promuovere mediante decreto Reale, l'approvazione delle opportune modificazioni. »

La Commissione raccomanda l'approvazione di questo articolo.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura industria e commercio, dichiara di accettare questa redazione all'articolo.

MUSSI ritira i suoi emendamenti.

CAMBRAY-DIGNY mantiene la sua proposta di soppressione dello articolo.

TORRIGIANI ritira il suo emendamento, non avendo esso più motivo.

MERZARIO chiede schiarimenti circa le parole *sul parere favorevole del Consiglio di Stato.* Propone che si dica invece: *Sentito il Consiglio di Stato*; per evitare che questo possa respingere le riforme.

CARMINE, relatore, non accetta questo emendamento.

MERZARIO non insiste.

CALVI propone che invece di dire *metà più uno* si dica *a maggioranza assoluta.*

CARMINE, relatore, mantiene la dizione proposta dalla Commissione.

CALVI non insiste.

(L'articolo 32 è approvato).

MUSSI propone che nell'ultimo articolo si determini che il regolamento debba essere pubblicato entro un anno dalla promulgazione della legge.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura industria e commercio, nonpuò accettare un emendamento che invaderebbe le attribuzioni del potere esecutivo; ma assicura che, prima che decorra l'anno, il regolamento sarà pubblicato.

MUSSI prende atto della dichiarazione del ministro e recede dalla sua proposta.

(L'articolo 33 è approvato).

PRESIDENTE dispone che si faccia la votazione a scrutinio segreto.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il seguente risultato della votazione:

Favorevoli 165
Contrari 53

(La Camera approva).

Discussione di disegni di legge per autorizzare comuni e provincie ed eccedere la sovrimposta.

PRESIDENTE dà lettura dei tre disegni di legge.

(Sono approvati senza discussione).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione.

Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre di eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio 1884-85-86.

Favorevoli 179
Contrari 40

Autorizzazione ai comuni di Cancellara, Capracotta e Castelpetroso di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio triennale 1884-85-86.

Favorevoli 177
Contrari 42

Autorizzazione a 154 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85 86.

Favorevoli 176
Contrari 43

(La Camera approva).

Discussione dei disegni di legge: Approvazione di maggiori spese sui bilanci di grazia e giustizia e della guerra.

PRESIDENTE dà lettura dei disegni di legge.

(Sono approvati senza discussione).

Discussione del trattato di commercio tra l'Italia e la repubblica Sud-Africana.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge.

(È approvato senza discussione).

PRESIDENTE domanda al presidente del Consiglio se è disposto a dichiarare se e quando intende rispondere alla interpellanza presentata ieri dagli onorevoli Cavallotti e Marcora.

CRISPI, presidente del Consiglio, sarebbe disposto a rispondervi anche subito.

PRESIDENTE dichiara che ciò non è consentito dal regolamento della Camera e quindi stabilisce che la detta interpellanza sarà posta nell'ordine del giorno di domani.

CAVALLOTTI acconsente.

(Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati).

FORTUNATO, segretario, fa la chiama.

PETRONIO domanda se e quando l'onorevole ministro della guerra intende rispondere alla sua interpellanza presentata ieri.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, dice che risponderà domani dopo lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Cavallotti

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE domanda all'onorevole ministro delle finanze se e quando intenda rispondere all'interpellanza dell'onorevole Cucchi Luigi.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dice che risponderà martedì venturo.

CUCCHI LUIGI accossente.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Per l'approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia, giustizia e culti.

Votanti 207
Favorevoli 163
Contrari 44

Per l'approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero della guerra.

Votanti 207
Favorevoli 162
Contrari 45

Per il trattato di commercio ed amicizia fra l'Italia e la repubblica Sud-Africana.

Votanti 207
Favorevoli 182
Contrari 25

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 14. — Oggi fu posto l'ultimo pezzo delle rotaie della ferrovia.

Fra giorni si aprirà al servizio la stazione di Saati.

Nei campi i vari reparti di truppe festeggiarono il natalizio del Re, che fu salutato dalla piazza di Massaua colle consuete salve.

La situazione all'interno è invariata.

MASSAUA, 14. — Proveniente da Napoli, giunse iersera il *Polcevera*, della N. G. I.

PORTO SAID, 14. — Diretto a Massaua, proseguì iersera per Suez il piroscafo *Vincenzo Florio* della N. G. I.

MILANO, 14. — Il principe di Napoli, con il suo seguito, è giunto alle 7,5 ant.

S. A. R. era atteso alla stazione dal principe Amedeo, dal consigliere delegato della prefettura e dalle altre autorità.

S A. è ripartita alle 7 1/2 per la linea del Gottardo.

LONDRA, 14. — La regina partirà da Portsmouth per Cherbourg la mattina del 21 corrente, lascerà Cherbourg la sera del 21, passando per Parigi, senza fermarvisi, arriverà a Lione la sera del 22 ed a Firenze a mezzodì del 23. Colà abiterà la Villa Palmieri.

S M. ha espresso il desiderio che non le sia fatto alcun ricevimento pubblico. Essa viaggerà sotto il nome di contessa di Balmoral.

BUCAREST, 14 — Il Re e la Regina sono partiti per Berlino.

BERLINO, 14 — Qualora, a causa delle straordinarie nevicate, l'arrivo dello Czarewitch e dei Granduchi russi Nicola e Michele fosse ritardato, si posporrebbero le esequie dell'imperatore Guglielmo ed il giuramento dell'imperatore Federico.

Il cerimoniale delle esequie fu sottoposto all'approvazione dell'Imperatore.

Assisteranno alla tumulazione dell'imperatore Guglielmo: i Sovrani del Belgio, di Sassonia e di Rumenia; i principi ereditari d'Italia, d'Austria-Ungheria, di Grecia e di Russia, i Granduchi Nicola e Michele; il principe di Galles; i principi Federico Augusto di Sassonia e Lodovico Leopoldo di Baviera; il Granduca di Oldenburgo; il duca di Coimbra; il Granduca ereditario di Assia; il duca Alberto, il principe Guglielmo ed il principe Nicola di Würtemberg; il Granduca ereditario di Mecklemburg-Strelitz; i principi Alassandro, Enrico e Federico Carlo di Assia; il duca di Coburgo; il Granduca ereditario ed il principe Ermanno di Sassonia Weimar; i principi Carlo e Guglielmo di Baden; il duca ed il principe ereditario di Anhalt; il duca di Altenburg; il duca di Meiningen; ambo i principi di Reuss; ambo i i principi di Schwarzburg; i principi Cristiano e Giulio di Schleswig-Holstein.

CAIRO, 13 — Una piccola banda di ribelli attaccò ieri il posto di Gerseh, presso Merieh, fra Korosko ed Assuan, e tagliò il filo telegrafico.

I ribelli furono respinti dalla gendarmeria di Merieh, assistita da alcuni uomini della tribù di Shaggiyeh.

Un ribelle fu fatto prigioniero. La linea telegrafica è già ristabilita.

LONDRA, 14 — L'*Agenzia Reuter* ha dal Cairo: « Un dispaccio da Suakim, ricevuto da Aden ieri, dice che tutto era tranquillo a Suakim l'11 corrente.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 20	96 20	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	458 50	458 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	466 »	466 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2145 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	510 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1515 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 07½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 27, 96 32, 96 35, 96 37½, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 96 40, 96 50, 96 52½, 96 55, fine corr.
Az. Banca Romana 1132, 1135, fine corr.
Az. Banca Generale 676 50, 677, fine corr.
Az. Banca di Roma 760, 762, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 644, 648, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1535, 1537, 1538, 1539, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2118, 2120, 2122, 2123, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1177, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 202, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 13 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 719.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 549.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 207.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.